

TI_GERICHTE 14.2023.39 vom 17. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.39_d20201117

FR: TI_GERICHTE 14.2023.39 du 17 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2023.39 del 17 novembre 2020

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Convenzione di divorzio omologata. Prezzo della vendita alla moglie dell'ex abitazione coniugale. Difetti dell'immobile taciuti dal marito. Prova a futura memoria. Richiesta di sospensione. Diritto di replica

Erwägungen

E. 3

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

E. 3.1

e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell'azione in annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).

E. 4

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di divorzio, passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per l'ultima rata di fr. 5'000.– dovuta da RE 1 per l'acquisizione dell'ex abitazione coniugale, come previsto dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata nella suddetta sentenza. Ha d'altronde constatato che la convenuta non aveva sollevato eccezioni ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha altresì respinto la richiesta di sospensione della causa giusta l'art. 126 CPC presentata da RE 1, che faceva valere di aver chiesto una perizia a futura memoria (art. 158 CPC) per accertare il reale valore dell'immobile al momento del trapasso, a mente sua minore del prezzo di vendita stabilito nella convenzione a causa di difetti dell'immobile occultati dal marito. Orbene, ha rilevato il Giudice di pace, non risulta

dagli atti che si è giunti alla “conclusione di una prova a futura memoria”, la quale, a dipendenza delle risultanze, potrebbe permettere di sospendere la procedura di rigetto. Ad ogni modo, egli ha continuato, nel rigetto definitivo è necessario dimostrare immediatamente (e non solo rendere verosimile) delle eccezioni secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF e l’eventuale esistenza di difetti occulti va provata dall’acquirente con un’azione in garanzia per i difetti, ciò che implica l’impossibilità di apportarne la prova seduta stante. D’altronde, la sospensione nell’ambito del rigetto definitivo è ammessa solo se non collide con il postulato di celerità, ma nel caso concreto, stante il tempo trascorso dall’inoltro dell’istanza, tale presupposto non risultava adempiuto. Egli ha quindi accolto l’istanza.

E. 5

RE 1 contesta anzitutto l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione.

E. 5.1

Ella rileva (ad V) un evidente errore, siccome il primo giudice ha citato come titolo di rigetto la “sentenza del 17 novembre 2022 (doc. B)”, sebbene agli atti non vi sia nessuna decisione con tale data, che neppure figura sul doc. B citato. Per questo motivo, secondo lei, il giudizio dev’essere annullato. La censura è pretestuosa: si tratta evidentemente di un semplice errore di battitura. La data corretta della sentenza di divorzio è il 17 novembre 2020 (non 2022), come risulta dal doc. B esplicitamente citato dal Giudice di pace. Stupisce che i patrocinatori della reclamante fingano di non averlo capito.

E. 5.2

RE 1 ritiene poi che la convenzione di divorzio omologata non sia un valido titolo di rigetto definitivo poiché “non si fonda su una specifica condanna” (ad VII). Ella disconosce però che non solo le decisioni giudiziarie esecutive condannatorie permettono di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). Anche le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziari sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF) e in particolare l’omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del divorzio conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2022.162 del 19 giugno 2023 consid. 5.1 con rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet [a cura di], *La mainlevée de l’opposition*, 2 a ed. 2022, n. 99 ad art. 80 LEF; Staehelin in: *Basler Kommentar, SchKG I*, 3 a ed. 2021, n. 24 ad art. 80 LEF) purché vertano sul pagamento di una somma di denaro o sulla prestazione di garanzie (Abbet op. cit., n. 94 ad art. 80). Nella fattispecie, la rata di fr. 5'000.– posta in esecuzione, fondata sul punto 3.2 della convenzione di divorzio, debitamente omologata (doc. B, di-spositivo n. 2), ha un carattere pecuniario evidente. La sentenza di divorzio e la convenzione costituiscono quindi senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo. Al limite del temerario, la censura non può ch’essere respinta.

E. 5.3

Allegando di essere venuta a conoscenza dopo la cessione del fondo di gravi problemi strutturali dell’immobile, la reclamante eccepisce la compensazione (ad VII) a fa valere che, secondo la dottrina, se l’incertezza relativa all’importo del credito dipende da fatti successivi al giudizio sui quali le parti non convergono, il rigetto può essere concesso solo sulla base di un nuovo giudizio. A suo parere, la convenzione sarebbe, al momento, “inidonea e sproporzionata”, e quindi non giuridicamente valida (art. 279 cpv. 1 CPC).

E. 5.3.1

La reclamante confonde la questione del titolo di rigetto, disciplinata dall'art. 80 LEF, e quella delle eccezioni, tra cui la compensazione, retta invece dall'art. 81 LEF (v. sotto consid. 6). Vizi del titolo di rigetto – in casu la convenzione omologata – vanno invocati con un'istanza di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.3; A bbet, op. cit., n. 97 ad art. 80), a fortiori se fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi sono stati scoperti dopo l'omologazione (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC), come allegato dalla reclamante per quanto riguarda i pretesi difetti dell'immobile. Finché la decisione o la transazione non è stata annullata o modificata, o perlomeno finché non ne è stata differita l'esecuzione in via cautelare (art. 331 cpv. 2 CPC), ciò che spetta all'escusso dimostrare, l'invocazione di un vizio di volontà o la presentazione di una domanda di revisione non possono da sé sole giustificare il rifiuto del rigetto definitivo dell'opposizione (sentenza della CEF 14.2022.162 consid. 5.1 e 5.1.2 con rinvii).

E. 5.3.2

Nel caso in esame, la reclamante non ha provato di aver ottenuto l'annullamento, la sospensione o la modifica della convenzione sugli effetti del divorzio. La sola invocazione di difetti non è in sé idonea a sospendere gli effetti della convenzione e della decisione di omologazione e non lo è neppure la procedura di assunzione di prova a futura memoria. E come giustamente rilevato dal Giudice di pace, l'esigenza di celerità connatura alla procedura di rigetto (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF) osta ad aspettare eventuali iniziative giudiziarie della convenuta volte a modificare la convenzione sugli effetti del divorzio.

E. 5.3.3

Il riferimento della reclamante a Staehelin (op. cit., n. 41 ad art. 80) non è di maggior pregio. Riguarda la situazione in cui l'importo del credito accertato nel titolo di rigetto è indicizzato in base a criteri (come ad esempio l'importo del reddito dell'escusso) sui quali le parti non concordano, sicché l'incertezza sull'ammontare (condizionale) del credito può essere scartata solo con una nuova sentenza nel merito. Nella fattispecie, tuttavia, né la convenzione né la sentenza di divorzio subordinano il pagamento dell'ultima rata a una condizione sospensiva. Eventuali circostanze rilevanti scoperte dopo la decisione o la transazione giustificano tutt'al più una revisione (sopra consid. 5.3.1) e se sono successive l'invocazione di un'eccezione a norma dell'art. 81 LEF.

E. 6

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L'enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 180 consid. 5.2.1, pag. 190). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid.

E. 6.1

La reclamante ribadisce (ad VII) l'eccezione di compensazione sollevata nella duplice apparentemente con la sua pretesa per minor valore fondata sui vizi dell'immobile a suo dire occultati.

E. 6.2

Sennonché, nella procedura di rigetto definitivo, l'eccezione di compensazione può essere ammessa unicamente se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo o se è stato riconosciuto senza riserva dall'escutente (tra tante: sentenza della CEF 14.2022.162 del 19 giugno 2023 consid. 6). L'eccezione va quindi respinta. Ciò non osta tuttavia a che la reclamante persegua o avvii azioni giudiziarie volte a ottenere una riduzione del prezzo di vendita o a un risarcimento del danno.

E. 7

In via subordinata (ad VI), la reclamante critica la reiezione della sua istanza di sospensione giusta l'art. 126 cpv. 1 CPC, che ribadisce imporsi per evitare decisioni contraddittorie, siccome il giudizio nella causa di rigetto dipende dall'esito del procedimento cautelare pendente. Ella evidenzia che l'ultima rata di fr. 5'000.– sarà certamente inferiore al minor valore dell'immobile e che CO 1 non è esposto ad alcun grave pericolo avendo già percepito quanto gli spettava salvo l'ultima rata; anzi la decisione che nega la sospensione danneggerebbe solamente gli interessi di lei, poiché la somma rimanente è di gran lunga inferiore rispetto a quella cui potrebbe incorrere per recuperare l'importo versato. RE 1 espone in particolare che il primo giudice non ha considerato i fatti essenziali emersi nel procedimento cautelare relativo alla perizia a futura memoria. Nella decisione con cui essa è stata accolta, il Pretore ha evidenziato che il marito aveva na scosto alla moglie difetti dell'immobile, presenti già al momento della vendita, nonostante la patrocinatrice di lei avesse espressamente chiesto delle assicurazioni al riguardo. Tale circostanza doveva condurre all'accoglimento della richiesta di sospensione, unitamente a diverse altre: interruzione del pagamento rateale solo dopo ch'ella è venuta a conoscenza del reale stato dell'immobile; vizi strutturali rilevati nella relazione tecnica del 20 ottobre 2021; impossibilità per lei di accedere all'immobile, com'è emerso nella procedura di conciliazione tra lei e la sua inquilina _____; dichiarazioni degli inquilini che hanno affermato di aver sollecitato più volte il marito affinché intervenisse per eliminare i vizi presenti nell'immobile; carattere generico della valutazione di fr. 530'000.– data dall'_____ per un edificio senza problematiche strutturali e assenza di una pregressa perizia specifica.

E. 7.1

Giusta l'art. 126 cpv. 1 CPC, il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità lo richiedono. Come rilevato dal Giudice di pace, in materia di rigetto dell'opposizione, stante il carattere sommario e celere della procedura (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF), proroghe di termini e sospensioni giusta l'art. 126 CPC possono però essere concesse solo restrittivamente, in casi eccezionali (sentenze del Tribunale federale 5A_562/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 3.2 e della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2016, RtiD 2017 I 715 n. 35c, consid. 6). In particolare la causa di rigetto non può di principio essere sospesa fino al termine di un altro procedimento, ad esempio di annullamento dell'obbligo di mantenimento posto a carico dell'escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_311/2012 del 13 maggio 2015 consid. 3.2; Staehelin, op. cit., n. 63 ad art. 84). Infatti, per la sua stessa natura esclusivamente procedurale (sopra consid. 3), la decisione emessa in una procedura di rigetto dell'opposizione non può entrare in contraddizione con una futura decisione di merito. Ove l'escusso non riesca, seduta stante (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF per analogia), a dimostrare la pretesa opposta in compensazione, il giudice deve accogliere l'istanza senza indugio, fermo restando che al convenuto rimane la possibilità di chiedere, se il credito

ch'egli oppone in compensazione è diventato esigibile dopo l'ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirlo nella procedura che ha portato alla decisione posta a fondamento dell'istanza di rigetto (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF), la sospensione dell'esecuzione (art. 85 o 85 a LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo (art. 86 LEF), oppure di far valere la propria pretesa con una procedura giudiziaria o esecutiva separata (sentenza della CEF 14.2021.106/107 del 22 marzo 2022 consid. 2.1 con rinvii; Abbet, op. cit., n. 101 ad art. 84).

E. 7.2

Ne segue che la decisione impugnata, contrariamente a quanto allega la reclamante, non dipende dall'esito del procedimento cautelare pendente e non può entrare in contraddizione con esso né con una decisione di merito (comunque tuttora virtuale) che dovesse accertare il minor valore dell'immobile. Le circostanze elencate dalla reclamante a sostegno della sua richiesta non giustificano un esito diverso. Si tratta pur sempre solo d'indizi a favore della tesi della reclamante, che però non hanno, né possono avere alcun influsso diretto sul titolo di rigetto. La domanda subordinata di sospensione della causa va dunque respinta.

E. 8

La domanda ancora più subordinata è insufficientemente specificata ed è pertanto irricevibile. La reclamante non ha allegato né provato quanto avrebbe "eventualmente" corrisposto alla controparte in esecuzione del giudizio impugnato.

E. 9

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

E. 10

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.